



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

GRUPPO DI LAVORO INTERNO



PROGRAMMA
PROVINCIALE
ATTIVITA'
ESTRATTIVE

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 109 del 20/10/2003
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/03/2004
(ai sensi dell'art. 8, Legge Regionale n. 71/97)

**PROGRAMMA
ESECUTIVO**

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

1° VARIANTE PARZIALE

Approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 28/09/2007

OGGETTO:

**B - AGGIORNAMENTO E MODIFICA
DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PPAE**

GRUPPO di LAVORO INTERNO:

Arch. Stefano GATTONI - Dirigente del Servizio 4.2 Uso e Tutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica
Responsabile del Procedimento e Coordinatore del Gruppo di Lavoro
Geom. Fabio LANDINI - Servizio 4.2 Uso e Tutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica
Segreteria Tecnica Ufficio di Piano
Dott.ssa Geol. Maria Elde FUCILI - Servizio 4.2 Uso e Tutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica
Dott. Biol. Roberto GATTONI - Servizio 4.2 Uso e Tutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica
Dott. Geol. Alberto TOSTI - Servizio 4.2 Uso e Tutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica
Dott. Agr. Marco PENSALFINI - Servizio 4.2 Uso e Tutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica
Dott. Ing. Francesco COLUCCI - Servizio 4.2 Uso e Tutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica
Rag. Paola URBINELLI - Servizio 0.1 Affari Istituzionali-Generali-Giuridici e Legislativi
Uff. supporto amministrativo

ELABORAZIONE GRAFICA:
Geom. Roberta CATUCCI

STRUTTURA OPERATIVA:

Servizio 4.2 - Uso e Tutela del Suolo - Attività Estrattive - Bonifica

Aggiornamento e modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del PPAE

Allegato B:

Aggiornamento e modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del PPAE

Il presente aggiornamento e modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del PPAE, peraltro limitato a soli due articoli, (artt. 4 e 14), si rende necessario al fine di correggere ed adeguare una incongruenza presente all'articolo 14, "Presentazione delle domande e modalità di autorizzazione"; tale norma infatti prevede la presentazione, al Comune territorialmente competente, per l'invio alla Giunta Provinciale, delle domande di autorizzazione e dei relativi progetti di cava, entro 90 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Provinciale del Programma Esecutivo delle Attività Estrattive; tale procedura, anche a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7/2004 (l.r. VIA), veniva modificata e definita all'art. 2, comma 1, dallo stesso "Regolamento di Attuazione del PPAE e della Conferenza dei Servizi", approvato dal Consiglio Provinciale, disponendo che le domande per la coltivazione dei materiali di cava, devono essere presentate dai soggetti interessati entro 90 giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione di apposito avviso pubblico nell'albo pretorio provinciale; la modifica dell'art. 14 corregge ed uniforma a tale disposto la procedura di presentazione dei progetti, prassi che del resto è già stata seguita con l'emissione dei due avvisi pubblici.

La modifica dell'art. 4 "Definizioni", prevede l'introduzione di una specificazione riguardante la definizione di polo o bacino estrattivo, disponendo che nel caso in cui per comprovata necessità, verificata l'impossibilità di soluzioni alternative, e per i soli interventi marginali, propedeutici alla creazione delle necessarie condizioni operative e di sicurezza dei lavori, all'accessibilità, o finalizzati alla realizzazione delle opere di recupero e valorizzazione ambientale del sito, con divieto di asportazione di materiale utile della tipologia definita dall'art. 3, comma 1, della L.R. n. 71/1997, la delimitazione del bacino o del polo estrattivo viene intesa ricomprendendo le relative e indispensabili aree che dovranno essere chiaramente localizzate in sede progettuale.

Gli interventi di coltivazione di cave prevedono infatti oltre che lo sfruttamento e quindi l'escavazione della risorsa mineraria e del suo giacimento, anche interventi propedeutici e complementari che generalmente sono indispensabili sia per l'ottenimento delle richieste condizioni di sicurezza in fase operativa, e per accedere all'area di cava, che per una migliore qualità generale dell'intervento di coltivazione e recupero ambientale del sito; risulta quindi necessario chiarire che il limite del polo o bacino estrattivo debba essere inteso includendo anche tali ambiti che il progetto dovrà espressamente individuare.

Aggiornamento e modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del PPAE

Testo vigente <i>(Approvato dal Consiglio Provinciale con Del. n. 109 del 20/10/2003)</i>	Proposta di modifica
<p>Art. 4 - Definizioni</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del presente Programma si intendono per:</p> <p>(...omissis...)</p> <p>d) Poli Estrattivi (PE): aree interne al BE costituenti l'unità progettuale per l'autorizzazione all'attività estrattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano Esecutivo delle Attività Estrattive predisposto dall'Amministrazione Provinciale; i Poli Estrattivi possono anche coincidere con i Bacini Estrattivi e con le Unità Minime d'Intervento.</p> <p>Art. 14 - Presentazione delle domande e modalità di autorizzazione.</p> <p>1. Entro 90 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Provinciale del Programma Esecutivo delle Attività Estrattive, i soggetti interessati dovranno presentare al Comune territorialmente competente, per l'invio alla Giunta Provinciale, le relative domande di autorizzazione o concessione per la coltivazione dei materiali di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. n. 71/1997; la documentazione, redatta ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. n. 71/1997, sarà sottoposta al parere della Conferenza dei servizi di cui all'art 13 della L.R. 71/97, al fine del rilascio della dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale (comprendente, ove necessaria, l'eventuale autorizzazione paesistica) di competenza della Giunta Provinciale.</p>	<p>Art. 4 - Definizioni</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del presente Programma si intendono per:</p> <p>(...omissis...)</p> <p>d) Poli Estrattivi (PE): aree interne al BE costituenti l'unità progettuale per l'autorizzazione all'attività estrattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano Esecutivo delle Attività Estrattive predisposto dall'Amministrazione Provinciale; i Poli Estrattivi possono anche coincidere con i Bacini Estrattivi e con le Unità Minime d'Intervento.</p> <p>Nel caso in cui per comprovata necessità, verificata l'impossibilità di soluzioni alternative, e per i soli interventi marginali rispetto alle dimensioni complessive dell'attività estrattiva, propedeutici alla creazione delle necessarie condizioni operative e di sicurezza dei lavori, all'accessibilità, o finalizzati alla realizzazione delle opere di recupero e valorizzazione ambientale del sito, con divieto di asportazione di materiale utile della tipologia definita dall'art. 3, comma 1, della L.R. n. 71/1997, la delimitazione del bacino o del polo estrattivo viene intesa ricomprendendo le relative e indispensabili aree che dovranno essere chiaramente localizzate in sede progettuale.</p> <p>Art. 14 - Presentazione delle domande e modalità di autorizzazione.</p> <p>1. Entro 90 giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione di apposito avviso pubblico nell'albo pretorio provinciale, i soggetti interessati potranno presentare all'Amministrazione Provinciale le domande per la coltivazione dei materiali di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. n. 71/1997, limitatamente alle tipologie elencate, e secondo le modalità previste nell'avviso stesso, corredate della documentazione progettuale di cui all'art. 6, L.R. n. 7/2004, e agli artt. 9 e 12, L.R. n. 71/97, al fine delle valutazioni e per l'espressione dei pareri previsti dalle predette normative.</p>